ALLEGATO 2

"Convenzione Bonus disagio fisico"

L'anno il giorno del mese di

TRA

Il Comune di

E

CAAF/CAF SSP CISL S.r.l. , con sede legale in Torino , Via S. Anselmo n.11 – cod fisc e P. IVA 11025030013 – nella persona del proprio legale rappresentante Amministratore Delegato Bruna Maria Tomasi Cont, nato a Torino il 07/02/1968 – residente in Rivarolo Canavese, Via Argentera, 8– C.F.: TMSBNM68B47H340E, munita dei relativi poteri come da statuto di seguito denominato Caaf.

Preso atto che:

- con il Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, a decorrere dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, art.1, comma 375 Legge n.266/2005 e art.3 commi 9 e 9-bis del Dlg n.185/2008 e s.m.i.; e le agevolazioni relative al servizio idrico integrato, art.60, comma 1Legge n.221/2015, saranno riconosciute automaticamente ai soggetti con ISEE in corso di validità compreso nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente;
- con il DCO 204/2020/R/com l'ARERA ha stabilito di mantenere l'attuale meccanismo di accesso al bonus cociale elettrico per disagio fisico, basato sulla presentazione di apposita domanda da parte del cittadino interessato.

Considerato che:

- i Comuni, ai sensi dell'art.3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art. 18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale;
- Che l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
- Che, in base all'art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n.164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il Caaf può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i Caaf o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i Caaf;
- Che il CAAF/CAF SSP CISL S.r.l, sulla base di apposita convenzione e delle norme sopra indicate, ha affidato alla società CAAF/CAF SSP CISL S.r.l. l'attività di assistenza fiscale e ogni altra attività che la legge attribuisce ai Caaf;
- Che la società CAAF/CAF SSP CISL S.r.l, sulla base di tale convenzione, svolge materialmente, per conto del CAAF/CAF SSP CISL S.r.l. . anche l'attività relativa alla compilazione dei modelli ISEE e la loro trasmissione all'INPS;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Varisella. Responsabile Procedimento: Giacoletto Cinzia (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

- Che la società CAAF/CAF SSP CISL S.r.l. , in virtù dell'esperienza maturata quale società che svolge, per conto del CAAF/CAF SSP CISL S.r.l. tutte le attività che le sono state attribuite, ed in particolare l'attività di assistenza fiscale, si dichiara interessata ad effettuare i servizi che formano oggetto della presente convenzione

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Servizio ISEE

Il Caaf si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ISEE, così come previsto dal decreto legislativo 109/1998 e successive modificazioni e integrazioni;
- nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e non si renda necessaria alcuna modifica rispetto ai dati inseriti, il Caaf non dovrà elaborare una nuova dichiarazione;
- trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;
- rilascio all'utente di copia dell'attestazione della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell'ISEE;

Art. 2 - Servizio bonus disagio fisico

Il Caaf si impegna ad effettuare il seguenti servizi:

- assistere il cittadino residente nella compilazione e relativa sottoscrizione del modulo di richiesta per l'accesso al bonus per disagio fisico;
- verificare la correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall'Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line;
- verificare la sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 2, 3 e 4 del decreto Interministeriale 28/12/2007 e s.m.i.; per la verifica della composizione del nucleo familiare il Caaf può richiedere conferma all'ufficio anagrafe del Comune;
- fornire al Comune l'elenco delle sedi Caaf presenti sul territorio e garantire che le medesime espongano apposito segno distintivo, ben visibile agli utenti, di identificazione del CAAF sottoscrivente la presente convenzione;
- rilasciare all'utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della relativa domanda.

Art. 3 - Impegni del Comune

Il Comune si impegna a:

- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa i servizi gratuiti oggetto della presente convenzione;
- informare l'utenza relativamente agli sportelli dei Caaf disponibili ad effettuare il servizio
- abilitare il Caaf per l'invio dei dati alla piattaforma SGATE.

Art. 4 - Trasmissione dei dati a SGATE

Il Caaf trasmette:

- alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) i dati secondo le modalità definite dal sistema;
- al Comune l'elenco dei cittadini residenti per i quali sono state compilate le domande, allegato alla fattura emessa per i servizi resi.

Art. 5 - Conservazione dei documenti

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico - Bonus Energia - sono conservati dal Caaf, in formato elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

Art. 6 - Informazioni ai cittadini

Nel momento in cui acquisisce la domanda il Caaf informerà gli interessati che la domanda stessa e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

Il Caaf dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

Il Caaf è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del DLgs. 196/2003 e s.m.i.

Art. 7 - Copertura assicurativa

Il Caaf stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.

Il Caaf dichiara di manlevare il Comune di rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

Art. 8 - Compenso

- Ferme restando le condizioni in premessa, il Caaf svolgerà il servizio di cui all'art. 1 gratuitamente e senza alcun onere economico a carico del Comune.
- Il Caaf si obbliga a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione
- Per i servizi di cui all'art. 2 (bonus disagio fisico) il Comune si impegna a corrispondere € 3,00 + Iva per ogni pratica trasmessa dal Caaf e acquisita dalla piattaforma SGATE.
- Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura, sulla base dei dati resi disponibili alle parti dalla piattaforma SGATE, con cadenza semestrale e previa verifica della regolarità contributiva a mezzo Durc.
- Alla fattura dovrà essere allegato l'elenco nominativo delle prestazioni effettuate.
- Il compenso sarà adeguato al valore Istat annuale intervenuto nel mese di dicembre.

Art. 9 – Obblighi del Caaf relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il Caaf assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 1.08.2010, n. 136 e s.m.i.

• Gli estremi del conto corrente dedicato su cui il Comune provvederà ad effettuare il pagamento sono: **_IBAN _** **IT95S0623001013000047231565** _____.

Il Caaf si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di_____ ed alla Prefettura di _____ (Ufficio Territoriale del Governo di _____) della notizia di inadempimento della propria controparte (/subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

E' prevista la risoluzione della presente Convenzione nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. e in particolare quando le transazioni finanziarie relative alla presente convenzione siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane.

Art. 10 - Durata

La presente convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione al , a condizione che rimanga invariato il contesto normativo nazionale.
Potrà essere data disdetta motivata in qualsiasi momento da entrambe le parti con efficacia trascorsi trenta giorni dalla relativa comunicazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Data

Per il Comune: Per il Caaf:

_____ _____

Le parti concordano altresì di estendere l'applicazione della presente convenzione anche alle pratiche espletate a decorrere dal .

RAPPRESENTANTE DEL COMUNE ……

RAPPRESENTANTE DEL CAAF ……